**SECONDA QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI INCOSTITUZIONALITA’**

**DEL PDL 195 DI INIZIATIVA CONSILIARE “*MODIFICHE ALLA L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - PRINCPI PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE*”.**

***Incostituzionalità dell’art. 1, comma 1, lett. b) del PDL 195, relativamente all’art. 70, comma 2, lett. b), della L.R. n. 12/2005, come sostituito dell’art. 1, comma 1, lett. b) del PDL 195, per violazione degli artt. 3, primo comma, 8,primo comma e 19 della Costituzione.***

Viene eccepita l’incostituzionalità dell’art. 70, comma 2, lett. b), come sostituito dall’art. 1, comma primo, lett. b), PDL 195/2014, in relazione alla violazione delle norme costituzionali in oggetto nonché per disparità di trattamento e irragionevolezza.

Sotto il profilo della disparità di trattamento e della concreta limitazione della libertà religiosa va evidenziato infatti anche il requisito che si vuole introdurre alla lett. b) dell’art. 70, comma 2 della L.R. n. 12/2005, e cioè necessità che le altre confessioni religiose, diverse dalla cattolica, «*abbiano una presenza diffusa, organizzata e consistente a livello nazionale ed un significativo insediamento nell’ambito del comune ove siano effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo*».

La proposta normativa, rispetto alla vigente, introduce il requisito della presenza anche a livello nazionale, oltre che locale, e nel richiedere che la confessione abbia una presenza diffusa, organizzata e consistente anche a livello **nazionale** confligge apertamente con l’art. 3, con l’art. 8, primo comma e con l’art. 19 della Costituzione, perché limita l’esercizio della libertà religiosa, discriminando tra cittadini, alle sole confessioni presenti a livello nazionale, escludendo tutte le altre che sono presenti, organizzate ed insediate soltanto in alcune parti del territorio nazionale o solo nel comune interessato, mentre a norma dell’art. 8, primo comma della Costituzione “*tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”.*

**Si chiede pertanto che, in accoglimento della presente questione pregiudiziale di legittimità costituzionale, presentata ai sensi dell’art. 73 del Regolamento Generale, il Consiglio regionale deliberi di non procedere alla trattazione del PDLI 195.**